



Prot.472/2026

Roma, mercoledì 1 aprile 2026

Alla cortese attenzione:
del Ministro della Giustizia
On. Carlo Nordio
ROMA

E per conoscenza;
Al Capo di Gabinetto del Ministro della Giustizia
Pres. Antonio MURA
ROMA

Al Sottosegretario alla Giustizia
Sen. Andrea OSTELLARI
ROMA

Alla Dott.ssa **Lina DI DOMENICO**
Capo del Dipartimento
dell'Organizzazione Giudiziaria
ROMA

OGGETTO: Sblocco immediato della mobilità volontaria – Profili di illegittimità e richiesta di intervento urgente.

La scrivente **Organizzazione Sindacale**, con **ferma determinazione** e carattere di **estrema urgenza**, richiama l'attenzione dell'Amministrazione sul perdurante **blocco della mobilità volontaria**, sia **compartimentale** che **intercompartimentale**, determinato dalle recenti disposizioni contenute nel decreto c.d. **"Milleproroghe"**, che ha di fatto consolidato una condizione ormai divenuta strutturale e gravemente penalizzante per il personale del **Ministero della Giustizia**.

Tale situazione, per modalità applicative, effetti concreti e carenza di adeguata motivazione, si configura come fonte di **grave pregiudizio** per i lavoratori e, al contempo, compromette il **buon funzionamento dell'Amministrazione**.

In via esemplificativa, ma non esaustiva, si evidenziano i seguenti **profili di illegittimità e irragionevolezza**:

1. Violazione dei principi fondamentali del pubblico impiego

La **mobilità volontaria** non costituisce una concessione discrezionale, bensì un



istituto ordinario di gestione del personale, previsto e disciplinato dalla normativa vigente quale strumento funzionale alla **valorizzazione professionale** e alla **razionale distribuzione delle risorse umane**.

Gli artt. **30 e 34-bis del D.Lgs. 165/2001** stabiliscono chiaramente che:

- la mobilità deve essere **prioritaria rispetto alle nuove assunzioni**;
- le amministrazioni sono tenute a **favorirne l'attuazione**, nel rispetto dei principi di **economicità, efficienza e buon andamento**.

Il blocco attuale, pur formalmente qualificato come misura “facoltativa”, si traduce nei fatti in una **paralisi totale delle procedure di mobilità**, in aperto contrasto con i principi sanciti dagli artt.:

- **97 Cost. (buon andamento e imparzialità)**;
- **3 Cost. (uguaglianza e divieto di discriminazione)**;
- **35 Cost. (tutela del lavoro pubblico)**.

Ne deriva un trattamento deteriore per il personale del Ministero della Giustizia, assimilabile a una inaccettabile condizione di lavoratori di “**serie B**”.

2. Consolidato orientamento giurisprudenziale favorevole alla mobilità

Sul punto, la recente **Ordinanza della Corte di Cassazione n. 19912/2025** ha ribadito con chiarezza che:

- la **mobilità intercompartimentale** è pienamente **legittima**;
- deve essere garantita la **tutela dell'inquadramento giuridico ed economico** del dipendente;
- le **tabelle di equiparazione** costituiscono strumenti di garanzia e non ostacoli.

La Suprema Corte ha altresì qualificato la mobilità quale strumento **fisiologico e indispensabile** per assicurare il corretto funzionamento dell'azione amministrativa.

Bloccarla in assenza di adeguate e concrete motivazioni si traduce in una violazione dei principi consolidati, arrecando un **danno duplice**, tanto ai lavoratori quanto all'Amministrazione stessa.



3. Grave irragionevolezza e impatto negativo sull'organizzazione amministrativa

È noto come il **Ministero della Giustizia** versi in una condizione di **carezza strutturale di organico**, aggravata da:

- **pensionamenti imminenti;**
- difficoltà di **fidelizzazione dei neoassunti;**
- crescente numero di **rinunce ai concorsi;**
- **carichi di lavoro insostenibili.**

In tale contesto, il mantenimento del blocco della mobilità impedisce l'ingresso di personale già formato e immediatamente operativo, oltre a costringere i lavoratori a permanere in sedi non più compatibili con le proprie esigenze personali e professionali. Ciò genera un diffuso clima di **frustrazione**, mina la **fiducia istituzionale** e incide negativamente sull'**efficienza degli uffici giudiziari**, già fortemente sotto pressione.

Inoltre, il protrarsi del **blocco della mobilità** finisce per determinare una condizione paradossale, nella quale i lavoratori risultano **vincolati forzatamente** alle sedi di assegnazione, senza possibilità concreta di esercitare un diritto previsto dall'ordinamento.

Si configura, dunque, una situazione che – per effetti sostanziali – richiama una forma di **compressione della libertà professionale**, assimilabile ad una vera e propria **“segregazione amministrativa”**, in cui il dipendente viene privato della propria **autodeterminazione lavorativa**.

Una tale condizione, incompatibile con i principi di uno **Stato di diritto**, è **intollerabile e non può essere ammessa nel pubblico impiego**, ove devono invece essere garantiti i valori di **legalità, imparzialità e dignità del lavoratore**. Come efficacemente sintetizzato dal brocardo latino: **“Summum ius, summa iniuria”**, laddove l'applicazione distorta della norma si traduce nella negazione del diritto stesso.



Tale scelta appare, dunque, priva di qualsiasi **logica organizzativa, giuridica ed economica**.

La **U.I.L.**, in qualità di **Organizzazione Sindacale**, non può tollerare che un provvedimento emergenziale venga utilizzato per comprimere **diritti consolidati** e ostacolare i percorsi di vita e di carriera dei lavoratori. La mobilità rappresenta un **diritto riconosciuto dalla legge, dalla contrattazione collettiva e dalla giurisprudenza**, e la sua compressione determina una lesione dei seguenti diritti fondamentali:

- **conciliazione vita-lavoro;**
- **valorizzazione professionale;**
- **libera circolazione nel pubblico impiego.**

In tale contesto, appare quanto mai pertinente il principio: **“Ubi ius, ibi remedium”**, poiché laddove vi è un diritto, deve necessariamente esservi uno strumento effettivo di tutela.

Alla luce di quanto esposto, si chiede con **immediatezza**:

1. Lo **sblocco immediato della mobilità volontaria**, sia **compartimentale** che **intercompartimentale**, in applicazione degli artt. **30 e 34-bis del D.Lgs. 165/2001**.
2. La **riattivazione delle procedure già avviate**, illegittimamente sospese in assenza di adeguata motivazione.
3. La **convocazione urgente di un tavolo di confronto** con il **Gabinetto del Ministro** e la **Direzione Generale del Personale**, al fine di:
 - chiarire le ragioni del blocco;
 - definire **tempi certi** per la riapertura delle procedure;
 - garantire la **piena tutela dei diritti dei lavoratori** coinvolti.

Certi di un sollecito riscontro su una questione di tale rilevanza, si porgono
Distinti saluti.

Dott. **Mirko Manna**
UILPA Giustizia